

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1014 del 01/03/2017
Oggetto	Atto di adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta Vitivinicola Prati Srl - Albinea, Via Soglia n.3
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1044 del 28/02/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno uno MARZO 2017 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 6949/2016

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "**VITIVINICOLA PRATI Srl**" - **Albinea**.

LA DIRIGENTE

Visto l'articolo 16, comma 3, della Legge della Regione Emilia Romagna n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

Viste la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta "**VITIVINICOLA PRATI Srl**" avente sede legale e impianto in comune di **Albinea (RE) - Via Soglia n.3**, concernente l'impianto per l'attività di lavorazione del mosto d'uva, acquisita agli atti della Provincia di Reggio Emilia con prot.n. 57038/333/2015 del 09/11/2015, e successive integrazioni;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, inclusivo delle acque reflue domestiche e delle acque meteoriche di dilavamento, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
- comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art.10 comma 4 della LR n.15/2001);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Vista il parere di ARPA, Servizio Territoriale, Distretto di Reggio Emilia, n.PGRE/2015/11273 del 28/12/2015, acquisito dalla Provincia di Reggio Emilia con prot.n. 65803/333/2015 in data 29/12/2015, relativo alle emissioni in atmosfera;

Visto il parere favorevole espresso dal Comune di Albinea acquisito con atto n.prot.15193 acquisito al Protocollo della in data 23/02/2016;

Visto il nulla-osta del Comune di Albinea, acquisito con PGRE/2016/1852 del 23/02/2016, e il parere di conformità di Irete Spa prot. RT002286-P del 17/02/2016 ivi allegato, per lo scarico dei reflui in pubblica fognatura;

Vista la relazione dell'Arpae Servizio Territoriale di Reggio Emilia, n. PGRE/11603/2016 del 25/10/2016, relativa allo scarico dei reflui in pubblica fognatura, e la precedente relazione di sopralluogo n.PGRE/6694/2016 del 22/06/2016, ove si indica che la Ditta ha realizzato il sistema di laminazione e correzione del pH in ottemperanza all'Ordinanza del Comune di Albinea n.59 del 12/11/2015;

Vista la nota della Ditta, acquisita al protocollo di Arpae n.PGRE/2083/2017 del 23/02/2017, con la quale la stessa trasmette, in accordo con l'azienda confinante, la planimetria con reticolo fognario aggiornato;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013;

DETERMINA

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 59/2013 per l'impianto della Ditta "**VITIVINICOLA PRATI Srl**", ubicato nel comune di **Albinea (RE) - Via Soglia n.3**, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06
Acqua	Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, inclusivo delle acque reflue domestiche e delle acque meteoriche di dilavamento, ai sensi del D.Lgs. 152/06
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce:

- l'autorizzazione del Comune di Albinea prot.n.3033 del 15/03/2013 per lo scarico dei reflui in pubblica fognatura;
- l'autorizzazione alle emissioni della Provincia di Reggio Emilia n.prot. 96939/04/11781 del 2/12/2014;

3) che le **condizioni e prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 - Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs. 152/06;**
- **Allegato 2 - Scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, inclusivo delle acque reflue domestiche e delle acque meteoriche di dilavamento, ai sensi del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 - Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs. 152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta "**VITIVINICOLA PRATI Srl**" è autorizzata a svolgere le attività di lavorazione mosto d'uva nell'impianto ubicato in Comune di **Albinea - Via Soglia n.3** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	CALDAIA A GAS METANO DA 2325,60 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E2	BRUCIATORE AD OLIO COMBUSTIBILE DA 1104,65 KW	2850	8	8	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 100 < 500 < 1700	(*)

(*) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

- 1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particellare, degli ossidi di zolfo e degli ossidi di azoto devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente;
- 2) La Ditta è tenuta ad utilizzare nel bruciatore E2 olio combustibile conforme a quanto disposto dall'Allegato X Parte 1 Sezione 1 Punto 7 del medesimo D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ovvero olio combustibile con un contenuto di zolfo non superiore allo 0,3% in massa.
- 3) La Ditta è tenuta a valutare la possibilità di convertire il combustibile della caldaia E2 passando da olio combustibile a gas metano già utilizzato in Azienda, dandone successivo riscontro alla scrivente ARPAE entro 90 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione;
- 4) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per l'emissione n.2. **Il primo campionamento sulla emissione E2 dovrà essere effettuato entro 90 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione;**
- 5) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.
- 6) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con prot.57038 del 09/11/2015 e successive integrazioni.

7) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

8) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

9) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

10) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

In caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta é tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;

2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;

b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;

c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 - Scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, inclusivo delle acque reflue domestiche e delle acque meteoriche di dilavamento, ai sensi del D.Lgs. 152/06

- Nello stabilimento di Via Soglia n.3 la Ditta svolge attività di concentrazione e desolfurazione del mosto muto (mosto addizionato con anidride solforosa), in modo pressoché costante nel corso dell'anno, con un incremento nel periodo da settembre a novembre.
- Sono presenti un impianto concentratore/desolfatore con una capacità di trattamento di 80 hl/ora ed un impianto di sola desolfurazione del mosto muto. L'attività di concentrazione del mosto e la conseguente sua desolfurazione avviene attraverso l'impiego di vapore ad alta temperatura.
- Oggetto del presente allegato è lo scarico in pubblica fognatura costituito dalle acque reflue industriali derivanti dall'attività di concentrazione del mosto muto e dalle acque di lavaggio degli impianti e cisterne, ed inclusivo delle acque reflue domestiche e delle acque meteoriche di dilavamento.
- L'impianto di concentrazione ha un lavaggio automatizzato con aggiunta di soda; il refluo viene raccolto prima in una vasca interrata da 30 m³ e per troppo pieno è convogliato alla rete fognaria dello stabilimento.
- L'impianto di sola desolfurazione, posto nel fabbricato vecchio, viene utilizzato non continuamente e lavato al bisogno; le acque di lavaggio afferiscono direttamente alla rete fognaria dello stabilimento.
- Il trattamento dei reflui è costituito da un impianto di laminazione e di correzione del pH.
- Nella vasca di raccolta esistente V2 da 3 m³ posta a valle di tutti gli scarichi fognari dello stabilimento (situato vicino all'ingresso del sito) è posizionata una pompa di rilancio, che convoglia i reflui a due cisterne fuori terra in vetroresina (V3 e V4) della capacità complessiva dichiarata di 100 m³, dalle quali il refluo viene prelevato con ulteriore pompa che lo immette all'interno della vasca V5 di correzione del pH e successivamente allo scarico mediante passaggio nel pozzetto di ispezione finale.
- La planimetria di riferimento per la presente autorizzazione, aggiornata con il lay-out dei nuovi impianti installati e relative modifiche del reticolo fognario dello stabilimento, è quella acquisita al protocollo n.PGRE/11797/2016 del 28/10/2016. Il suddetto schema fognario evidenzia che tutte le acque reflue prodotte dall'azienda afferiscono al sistema di laminazione e correzione del pH.
- Il reticolo fognario colorato in verde in planimetria non ha alcun collegamento con la rete dello stabilimento, ma è completamente chiuso e di proprietà dell'adiacente fabbricato produttivo di un'altra ditta (Prati Vini Srl).
- Nel sito è presente una pompa di distribuzione carburanti sovrastata da una piccola tettoia; l'adiacente area cortiliva è comunque afferente alla rete di scarico in fognatura.
- Le acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici dell'edificio con uffici, sono convogliate nell'unica rete fognaria aziendale.
- Lo scarico terminale confluisce in pubblica fognatura. I reflui sono convogliati al limitrofo collettore della pubblica fognatura che immette al depuratore di Bosco - Scandiano.

Prescrizioni

1. L'adeguamento dei sistemi di trattamento dei reflui, prima del loro recapito in pubblica fognatura, deve essere conforme a quanto sottoposto al Gestore del servizio idrico integrato ed avente esito nel parere di Ireti Spa prot.n. RT002286-P del 17/02/2016.
2. Le acque di risulta dovranno essere sottoposte a trattamento automatizzato di neutralizzazione del pH, ed accumulate in idonea vasca di capacità non inferiore a 100 m³ per poter essere successivamente

scaricate con portata costante sulle 24 ore. All'uscita finale dovrà essere installata una sonda di misurazione e registrazione del pH, al fine di evidenziare eventuali malfunzionamenti del suddetto sistema automatico di regolazione.

3. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione dell'impianto di correzione del pH, dei quali deve essere tenuta registrazione.
4. La Ditta dovrà chiudere manufatti/strutture di raccolta e trattamento dei reflui industriali e di dilavamento che non adducono alla rete fognaria aziendale e/o ad impianti di trattamento aziendali.
5. Il volume massimo scaricabile è fissato in **100 m³/giorno** e **15.000 m³/anno**.
6. Lo scarico non dovrà superare i limiti massimi relativi alla Tabella 3, Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006 per gli scarichi in pubblica fognatura, ad eccezione dei sotto indicati parametri per i quali si deroga rispettivamente ai valori:

PARAMETRI	LIMITE MASSIMO (mg/l)
Solidi sospesi totali	2500
BOD ₅	1500
COD	2500
Solfiti	40
Cloruri	3000
Fosforo	200
Azoto ammoniacale	150
Azoto nitroso	1
Azoto nitrico	50
Tensioattivi totali	30

7. Il punto individuato per il controllo dello scarico deve essere predisposto e attrezzato con pozzetto di ispezione e prelievo idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA.
8. Il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo, e dovrà essere accessibile al personale del Gestore addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Dovrà essere predisposto un alloggiamento per il campionatore automatico che dovrà essere sigillabile e dotato di un tubo fisso che arrivi direttamente nel pozzetto ad una quota idonea per il campionamento delle acque di scarico.
9. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Dovrà inoltre essere installato un contatore sullo scarico finale che quantifichi i volumi effettivamente scaricati.
10. I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.

11. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
12. E' vietato, ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
13. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di fecce, vinacce e materiali solidi derivanti dalla lavorazione.
14. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
15. I fanghi prodotti in impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, ed altri rifiuti eventualmente prodotti, devono essere smaltiti correttamente secondo la vigente normativa in materia di rifiuti in base al D.Lgs. 152/2006 - Parte quarta, e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
16. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura dovrà essere data tempestiva comunicazione al Gestore del SII tramite fax al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto e problema accorso, i tempi presunti di ripristino impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di reflui non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente p.to 6. In ogni caso dovrà essere interrotto lo scarico dei reflui in fognatura per il tempo necessario a ripristinare la corretta funzionalità dei sistemi di trattamento.
17. Ai sensi dell'art.128, comma 2 del D.Lgs. 152/2006, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati a effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico

Dal monitoraggio acustico per la verifica dei limiti di immissione effettuata e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, risulta che vengono rispettati i limiti previsti dalla normativa vigente.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.